



Comune di **BONAVIGO**
Provincia di Verona

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI - TARI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 11 del 25/08/2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446.

Disciplina ed istituisce a decorrere dal 01.01.2014 l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARI).

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.¹

Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.²

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

¹ Comma 9 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

² Comma 2 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

I locali soggetti a tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:

- tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio
- rimesse, autorimesse, posti auto coperti, etc.;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

La tariffa è dovuta per l'occupazione e la conduzione delle aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si considerano tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Le aree soggette a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:

- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture ;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 4

LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' STAGIONALE

Per i locali ed aree diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa è ridotta del 30% (sulla quota fissa e variabile).^{3 4}

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione; l'ufficio tributi può verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella dichiarata.

Art. 5

ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola :

- i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;⁵
- i rifiuti pericolosi;
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, mancanti di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici o di fatto non utilizzate;
- rispostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a mt. 1,50;
- balconi e terrazze scoperte;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e, in ogni caso, rimanga disabitata;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo, sempreché i suddetti lavori comportino la non utilizzazione dei locali;
- i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;

³ Lettera c) del comma 15 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴ Lettera c) comma 659 legge 147/2013

⁵ Comma 10 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

- i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto e gli oratori parrocchiali, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), ferma restando l'applicazione della tariffa di tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici ed ai servizi;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i fabbricati non abitabili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tariffa. ⁶ Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale - a titolo esemplificativo:
 - il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali. Non costituiscono invece accessorio o pertinenza quelle aree destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nei locali annessi
 - le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; ⁷
 - le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
 - le superfici complessivamente inferiori o pari a tre metri quadrati;
 - i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere, comunque, indicati nella denuncia prevista dall'articolo 16 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

⁶ Comma 4 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁷ Comma 4 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011, comma 641 Legge 147/2013,

La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 17 con diritto a restituzione dell'importo pagato.

Art. 6 **SOGGETTI PASSIVI**

Il tributo è dovuto, in via principale, da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.^{8 9}

Il titolo della occupazione o della detenzione é dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione, conduzione o detenzione di fatto.¹⁰

Il soggetto passivo¹¹, nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, è colui che gestisce i servizi comuni ed è responsabile di tutti gli adempimenti relativi al tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.¹²

In caso di utilizzo temporaneo di immobile di durata non superiore a 6¹³ mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.¹⁴

Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. E' tenuto inoltre ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Resta a carico del soggetto passivo l'istruzione sul metodo di raccolta differenziata vigente nei confronti degli inquilini.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività.

Per i locali ed aree scoperte adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o i locali per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento il tributo fa carico al Comune stesso. Le relative somme sono finanziate negli appositi stanziamenti di bilancio.

⁸ Comma 3 e 5 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁹ Comma 642 Legge 147/2013

¹⁰ Comma 641 Legge 147/2013

¹¹ Comma 644 Legge 147/2013

¹² Comma 7 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

¹³ Comma 643 Legge 147/2013

¹⁴ Comma 6 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

Art. 7 **COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE**

La superficie dei locali viene determinata filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia ed é desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.¹⁵

La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta, anche, dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.^{16 17}

Le frazioni di superficie complessiva fino a cinquanta centimetri quadrati non si considerano, e quelle superiori, sono arrotondate al metro quadrato.

L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria é definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali con esclusione dei soli distributori di carburante che sull'area hanno anche il locale adibito a bar .

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20,00 mq per colonnina di erogazione.

La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica, quando non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola i suddetti rifiuti una riduzione sulle superfici complessive nella seguente misura percentuale (sulla quota variabile):¹⁸

¹⁵ Comma 645 Legge 147/2013

¹⁶ Comma 9 bis art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

¹⁷ Commi 646, 647, 648 Legge 147/2013

¹⁸ Lettera d) del Comma 22 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011, comma 649 Legge 147/2013

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
- Lavanderie, tintorie non industriali, lucidatura mobili	70%
- Autocarrozzerie	50%
- Autofficine riparazione veicoli	50%
- Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	50%
- Cantine vinicole e caseifici	20%
- Lavorazioni metalmeccaniche	35%
- Autofficine di elettrauto	30%
- Gommisti	50%
- Falegnamerie	20%

Art. 8 **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

Fino alla puntuale rilevazione della produzione dei rifiuti, per le utenze non domestiche, la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti ed imponibili con la medesima misura tariffaria, è quella definita dalle tabelle 3.b e 4.b dell'allegato 1 al DPR 158/99, con l'applicazione della tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati.^{19 20}

¹⁹ Lettera a) del Comma 22 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

²⁰ Commi 651 e 652 Legge 147/2013

TITOLO III - TARIFFE

Art. 9 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.²¹

La tariffa è determinata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui al D.P.R. 158/1999 ed in relazione al piano finanziario ed è applicata e riscossa dal Comune.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.²²La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Qualora il gettito della tariffa sia inferiore ai costi del servizio l'eventuale disavanzo è addebitato al successivo esercizio.

I riferimenti operati al “gestore del servizio” nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune.

Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 6 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.

Compete al Comune la gestione dei RIFIUTI URBANI (domestici ordinari ed ingombranti, pericolosi, esterni, assimilati e cimiteriali), così come definiti dall'articolo 5 del vigente regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lvo n° 267/2000 e all'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite nel Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

²¹ Comma 11 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

²² Comma 654 Legge 147/2013

Art. 10 **TARIFFA GIORNALIERA**

E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, ad uso temporaneo, anche se ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.²³

La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.²⁴

L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per trecentosessantacinque maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%^{25 26}

In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente alla Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).^{27 28}

La tariffa giornaliera occasionale minima è pari a € 5,00.

La tariffa non si applica per :

- le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
- per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

²³ Comma 24 dell' art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

²⁴ Comma 662 Legge 147/2013

²⁵ Comma 25 dell'art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

²⁶ Comma 663 Legge 147/2013

²⁷ Comma 26 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

²⁸ Comma 664 Legge 147/2013

- le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;

Art. 11 PIANO FINANZIARIO

Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento.

Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;

Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione, nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
- la ricognizione degli impianti esistenti

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base del piano finanziario, il Comune, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione :

- ✓ suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;

- ✓ assegna le quote della tariffa fissa dovute dalle utenze domestiche(TFd) e dalla utenze non domestiche (TFnd) ;
- ✓ assegna le quote delle tariffe variabili dovute dalle utenze domestiche (TVd) e dalle utenze non domestiche (TVnd) ;

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, annualmente, la tariffa. ²⁹

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determinazione della tariffa e dovranno riguardare i parametri evidenziati nell'allegato al presente regolamento.

Gli importi delle tariffe indicati in euro seguiranno l'arrotondamento secondo le regole della normativa vigente.

Le variazioni dell'ammontare della tariffa, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente la modificazione dell'importo dovuto.

Il Comune può concordare con gli utenti servizi aggiuntivi o particolari modalità di espletamento del servizio determinando una tariffa apposita che tenga conto dei costi specifici.

Art. 13 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31.12.2007 n. 248, convertito dalla legge 28.02.2008, n. 31. ³⁰

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

²⁹ Comma 23 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³⁰ Comma 14 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

Art. 14 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE

Il tributo è corrisposto in base alle tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria da parte dell'occupante o detentore dei locali e aree scoperte.³¹

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte del tributo già pagato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha cessato l'utenza.

Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione del tributo di riferimento, hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.

L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione del tributo, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

Art. 15 DENUNCE

I soggetti passivi di cui all'art. 6 del presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro trenta giorni³² dall'inizio della occupazione o della detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio del comune.³³

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.³⁴

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

³¹ Comma 8 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³² Comma 33 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³³ Lettera e) del Comma 22 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³⁴ Comma 33 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al funzionario responsabile della gestione della tariffa, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno in cui essa è pervenuta.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tariffa, se non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.³⁵

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente tutti i dati previsti dal presente articolo, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia.

La denuncia è redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, per le utenze domestiche:

- ✓ l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale (comprehensive del numero civico e del numero interno se esistente)³⁶ e del codice fiscale del dichiarante
- ✓ il numero delle persone che occupano l'abitazione, se residenti;
- ✓ la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- ✓ la ubicazione dei locali e delle aree;
- ✓ la data di inizio della utenza;
- ✓ la composizione del nucleo familiare per i non residenti;
- ✓ la indicazione dei dati catastali degli immobili interessati dal tributo;³⁷
- ✓ per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di comproprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.

Per le utenze non domestiche, la denuncia deve contenere

- ✓ le generalità, la residenza o il domicilio, (comprehensive del numero civico e del numero interno se esistente)³⁸ il codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- ✓ l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ATECO dell'attività;
- ✓ la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;

³⁵ Comma 34 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³⁶ Comma 34 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³⁷ Comma 34 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

³⁸ Comma 34 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

- ✓ la ubicazione dei locali e delle aree;
- ✓ la data di inizio della utenza.
- ✓ la indicazione dei dati catastali degli immobili interessati dal tributo;

Eventuali modifiche di legge riferite al presente articolo troveranno diretta ed immediata applicazione.

Art. 16 **COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il tributo é commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare presenti al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.

Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione o di fatto occupanti

Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, il tributo è calcolato avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo al soggetto passivo di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare.

Per le abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, la tariffa è ridotta del 30% (fissa e variabile) ^{39 40}

Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, la tariffa è ridotta del 30% (parte fissa e variabile) ^{41 42}

Le comunità alloggio, le case famiglia e i Ceod sono considerati utenze domestiche e il tributo si applica in base alla superficie occupata ed al coefficiente di produttività corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.

Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione del nucleo familiare di riferimento, hanno effetto con decorrenza il primo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.

³⁹ Lettera d) del Comma 15 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴⁰ Lettera d) comma 659 legge 147/2013

⁴¹ Lettera b) del Comma 15 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴² Lettera b) comma 659 legge 147/2013

Art. 17

VARIAZIONI E CESSAZIONI

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (quali le modificazioni delle superfici dei locali e delle aree scoperte, delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, etc.), devono essere denunciati da parte del soggetto passivo entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

Il soggetto passivo del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare del tributo o comunque influisca sulla sua applicazione e riscossione.

La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al Comune entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione non si procede ad alcun rimborso e la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se il tributo sia stato pagato dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18

RICHIESTE DI RIDUZIONE

Le richieste di riduzione devono essere presentate, fatte salve le altre diverse disposizioni del presente regolamento, utilizzando i modelli messi a disposizione dell'Ufficio.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse alle seguenti condizioni, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda,

- le richieste di riduzione devono essere indicate nella denuncia iniziale;
- le richieste di riduzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio o con lettera contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla riduzione;
- le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.

Le riduzioni sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

E' fatto obbligo di comunicare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della riduzione.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa

Art. 19 **RIFIUTI ASSIMILATI**

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati così come previsto dal regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati al recupero, ai sensi del comma 14 dell'art. 49 del D.Lgs.vo 22/1997, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, od in caso di autosmaltimento, ha diritto ad una riduzione della tariffa variabile del tributo nelle seguenti percentuali: ⁴³

- | | |
|--|--------|
| - recupero fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti | → 20% |
| - recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti | → 40% |
| - recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 60% |
| - recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti | → 80% |
| - recupero totale dei rifiuti prodotti | → 100% |

La quantità dei rifiuti avviati al recupero o autosmaltiti si ottiene in base alla documentazione probante presentata dal contribuente.

La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata a richiesta dell'interessato, a conclusione dell'istruttoria tecnica, con effetto dallo stesso esercizio della data di presentazione della domanda, l'applicazione della riduzione tuttavia è mantenuta solamente in seguito alla dimostrazione, a consuntivo, del trattamento dei rifiuti speciali, dichiarati assimilati così come previsto dal regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa e dell'effettivo e oggettivo recupero o autosmaltimento. ⁴⁴

Art. 20 **RIDUZIONI DEL TRIBUTO ALLE UTENZE DOMESTICHE**

In caso di documentata assenza di un componente il nucleo familiare, per un periodo non inferiore a 6 mesi in via continuativa, la quota variabile e fissa del tributo relativa a tale componente viene proporzionalmente ridotta al periodo temporale di assenza.

La parte fissa e variabile del tributo è, inoltre, ridotta del 25% per le abitazioni occupate da disabili con invalidità superiore al 75%, previa esibizione del certificato d'invalidità.

La parte fissa e variabile del tributo è ridotta del 25% per le abitazioni occupate dai nuclei familiari aventi 3 figli minorenni;

Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili tra di loro.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5% della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, di apposita

⁴³ Comma 18 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴⁴ Comma 661 Legge 147/2013

istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo per l'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.^{45 46}

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione

L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni di applicazione del tributo ridotto di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del mancato incasso del tributo nella prima bollettazione utile.

Art. 21 ESENZIONI DEL TRIBUTO

Sono previste le seguenti esenzioni:

- ✓ Esenzione totale, previa attestazione dell'ufficio assistenza, per le abitazioni occupate o tenute a disposizione da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in gravi situazioni di handicap o in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate,

Le esenzioni una volta concesse competono fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle esenzioni suddette.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile del tributo è nominato all'interno della struttura del comune, individuato all'interno dell'area contabile e allo stesso sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.⁴⁷

⁴⁵ Comma 17 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴⁶ Comma 658 Legge 147/2013

⁴⁷ Comma 36 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

Art. 23 **RISCOSSIONE**

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo:

in quattro rate, scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno ⁴⁸

Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione..

Art. 24 **RISCOSSIONE COATTIVA**

Il funzionario responsabile del tributo, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.

La riscossione coattiva del tributo avviene attraverso le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, dai decreti legislativi 46 e 112 del 1999 con l'addebito degli interessi legali e delle sanzioni previste dal presente regolamento ovvero mediante l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

Art. 25 **CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

Il funzionario responsabile del tributo esercita l'attività di controllo e di accertamento, per la corretta applicazione del tributo, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti dal presente articolo : ⁴⁹

⁴⁸ Lettera e) del Comma 22 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁴⁹ Comma 37 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

- controlla le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, nonché sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto e delle relative sanzioni ed interessi;
- può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di trenta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
- può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
- può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

L'avviso di contestazione riguardante le violazioni al presente regolamento, è effettuato con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi moratori, delle sanzioni comminate, nonché del termine perentorio di trenta giorni per il versamento di quanto dovuto, delle modalità di versamento di quanto dovuto, delle modalità di contenzioso, oltre all'indicazione del responsabile del procedimento.

L'avviso di contestazione é notificato al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la denuncia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate, che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di utenze. Tali azioni di controllo devono tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione del tributo, nonché dei costi che si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

Si dispone che le spese di notifica siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore a € 11,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.

Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione o dalla comunicazione della sanzione, le somme non pagate sono poste in riscossione in soluzione unica.

Art. 26 **POTERI DEL COMUNE**

Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente articolo il Comune, può:

- richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- eseguire accertamenti con i dati esistenti presso gli uffici;
- richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- invitare i soggetti di cui alle precedenti punti a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento;
- eseguire un verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree con preavviso di almeno sette giorni;

In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.⁵⁰

Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti comunali, anche straordinari, o comunque in servizio muniti di apposita autorizzazione. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica .

Il potere di accesso o gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o di riduzione del tributo e delle superfici.

Art. 27 **SANZIONI**

In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.⁵¹

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.⁵²

⁵⁰ Comma 38 art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁵¹ Comma 696 Legge 147/2013

⁵² Comma 597 legge 147/2013

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.⁵³

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.⁵⁴

Art. 28 **INTERESSI**

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di zero punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 **RIMBORSI**

Il diritto al rimborso per il tributo versato non dovuto si prescrive entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso la decorrenza è intesa dalla data in cui è intervenuta la decisione definitiva.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali che decorrono dalla data di versamento.

L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio gestione del tributo procede all'istruttoria della pratica e provvede al rimborso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente, se antecedente, si provvede ad emettere il titolo di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a €11,00.

⁵³ Comma 698 legge 147/2013

⁵⁴ Comma 699 legge 147/2013

Art. 30

DILAZIONE PER I VERSAMENTI

Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate la Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l'applicazione di interessi.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 31

LOTTA ALL'EVASIONE

Al fine di scoraggiare l'evasione è fatto obbligo ai seguenti uffici comunali di comunicare a cadenza mensile, all'Ufficio competente, ogni variazione intervenuta:

ANAGRAFE: per nascite, decessi, cambio di residenza e domicilio, etc..;

COMMERCIO: per nuovi rilasci, cessazioni o modificazioni di licenza all'esercizio di attività e/o autorizzazione, etc...;

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: per cessioni di fabbricati e denunce di ospitalità di stranieri;

UFFICIO TECNICO: per rilasci e/o modificazioni di licenza di agibilità ed agibilità dei fabbricati e/o autorizzazioni con specificazione delle relative superfici utili all'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento.

Art. 32

TRIBUTO AMBIENTALE

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.^{55 56}

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 22.

Art. 33

CONTENZIOSO

In caso di contenzioso si ritiene che lo stesso debba essere svolto dinanzi alle Commissioni tributarie adite.

⁵⁵ Comma 28 dell'art 14 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011

⁵⁶ Comma 666 legge 147/2013

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 PRIVACY

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.

Art. 35 RINVIO

Per quanto non previsto in modo uniforme dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni puntuali stabilite nelle norme legislative inerenti alla fattispecie trattata.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 37 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 38 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 39 DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in tre rate scadenti nei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2014.

ALLEGATO

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;
 Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

dove:

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Q_{apf} = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S_{tot} (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

K_c (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

TABELLA 3
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

<i>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</i>		<i>K_c Coefficiente potenziale di produzione</i>
		<i>min - max</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	6,06-10,44
21	Discoteche, night club	1,06-1,64

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

TVnd(ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap};

Cu = Costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4
Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</i>	Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno
		anno
		min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45

Glossario

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI

CG = Costi operativi di gestione

CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

CU = costo unitario (£/kg)

CK = Costi d'uso del capitale

CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

IP = Inflazione programmata

IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento

n = numero dei componenti del nucleo familiare

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

Qtot = Quantità totale di rifiuti

Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

R = Remunerazione del capitale investito

R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

S = Superficie dell'abitazione (m^2)

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

$S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}

$Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa

X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione

$K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

ΣT = Tariffa

ΣT_0 = TARSU iscritta a ruolo (depurata dalle addizionali)

ΣT_1 = entrate tariffarie del primo anno

ΣT_n = totale entrate tariffarie di riferimento

ΣTF = Tariffa fissa

ΣTV = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = *Costi d'Uso del Capitale*; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\Sigma T_1 = \Sigma T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$